

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1327**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa del Deputato RAPELLI***Annunziata il 14 dicembre 1954***Provvedimenti a favore degli ex dipendenti  
delle disciolte confederazioni sindacali**

ONOREVOLI COLLEGGI! — La recente riapertura dei termini per il versamento dei contributi assicurativi-base per la pensione di invalidità e vecchiaia disposta dal Parlamento, a favore dei lavoratori, che avendo a suo tempo superati gli allora fissati limiti di retribuzione ne erano rimasti esclusi, ha consentito a non pochi dipendenti delle cessate Organizzazioni sindacali, riconosciute ai sensi della legge 3 aprile 1926, di riscattare il periodo assicurativo che va dal 1939 alla data di cessazione dell'attività delle predette Organizzazioni.

Le quali Organizzazioni, durante il loro periodo di riconoscimento giuridico, non avevano assicurato il loro personale all'I. N. P. S., bensì si erano valse di particolari convenzioni, sostitutive del trattamento previdenziale I. N. P. S., che esse stipularono con l'I. N. A. (Istituto nazionale assicurazioni).

Ne deriva pertanto che per il periodo precedente al 1939 questo rimase scoperto agli effetti della previdenza I. N. P. S., e la svalutazione monetaria ha ridotto quasi a zero il valore delle « collettive » stipulate con l'I. N. A.

La stessa svalutazione ha operato negativamente nei confronti dei trattamenti di uiescenza disposti in conseguenza della scomparsa dell'ordinamento sindacale fascista.

Non dissimile dalla loro, e per certi aspetti morali e materiali, ancora più grave è la situazione dei dirigenti delle organizzazioni sindacali, costrette dal fascismo a cessare la loro attività.

Anche costoro non possono godere di un legittimo e doveroso trattamento previdenziale: molti finirono perseguitati ed esuli, e anche se ormai ridotti a poche centinaia di persone non da meno si pone per lo Stato democratico un riparatore atto di giustizia sociale.

Giustizia sociale tanto più dovuta perché si tratta di persone che hanno largamente contribuito per ottenere un miglior trattamento previdenziale ai lavoratori italiani.

La proposta da me avanzata cerca di remediare alla dolorosa situazione prospettata e mediante la istituzione di un « Fondo nazionale di previdenza agli organizzatori sindacali » anche di affratellare coloro che, pur militando in diversi campi, si sono adoperati per l'elevamento economico e sociale dei lavoratori italiani.

La proposta si occupa anzitutto nell'articolo 1 di consentire il recupero dell'anzianità di servizio (cosa peraltro già ammessa dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e da parecchi Istituti tra cui l'I.N.A.M.) per quei dipendenti delle ex Organizzazioni,

che direttamente o collateralmente facevano parte dell'ordinamento sindacale fascista, e che oggi si trovano presso amministrazioni statali ed Enti pubblici.

Per il personale di queste cessate organizzazioni che non ha trovato una sistemazione d'impiego nel modo sopra detto, e per i sindacalisti del tempo prefascista, si provvede col « Fondo nazionale di previdenza agli organizzatori sindacali ».

A questo Fondo perverranno fra l'altro metà dei redditi provenienti dai beni patrimoniali delle ex Organizzazioni sindacali cooperative, ed Enti collaterali disciolti dopo la scomparsa dell'ordinamento fascista.

Beni che dovranno essere amministrati presso l'I. N. P. S. da apposita gestione autonoma, da porsi sotto la sorveglianza del Ministero del lavoro e delle Organizzazioni sindacali.

L'altra metà dei redditi dei beni di cui sopra, dovrà essere versata dalla gestione autonoma agli enti di addestramento professionale (I. N. A. P. L. I., E. N. A. L. C.).

Le altre fonti di finanziamento del fondo di previdenza sono indicate nell'I. N. A. e nell'I. N. P. S., nell'Istituto nazionale delle assicurazioni, in quanto questo Istituto è stato gestore delle diverse forme previdenziali delle « Collettive » accese da alcune confederazioni, ed è da ritenere che nelle liquidazioni, nelle scadenze delle polizze, nelle gestioni, oltre che nelle svalutazioni monetarie, ne abbia beneficiato grandemente.

Nell'Istituto nazionale di previdenza sociale, perché questo Istituto è frutto di una conquista del movimento sindacale italiano.

L'opera svolta a favore di questo Istituto, da tutte le organizzazioni sindacali, merita la più vasta considerazione per giustificare la richiesta contributiva per il fondo di previdenza dei sindacalisti.

Né deve dimenticarsi che è proprio attributo dell'Istituto nazionale di previdenza sociale l'assolvere, sia pure per delega dello Stato, i compiti previdenziali a favore della generalità dei lavoratori, e perciò anche dei dirigenti e funzionari sindacali.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

A tutti i dipendenti delle disciolte Confederazioni sindacali, Ente della cooperazione ed Enti collaterali, assistenziali, mutualistici ed economici che all'atto della entrata in vigore della presente legge si trovano in servizio alle dipendenze di amministrazioni ed uffici statali ed Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza e tutela dello Stato od al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, verrà riconosciuta integralmente, ai soli fini del trattamento di quiescenza e di carriera, l'anzianità di servizio maturata alle dipendenze delle suddette organizzazioni ed Enti nonché per il periodo intercorso tra la data della cessazione del servizio presso le sopresse Confederazioni e la data di nuova assunzione.

### ART. 2.

A favore di tutti i dipendenti delle ex Organizzazioni sindacali, Ente della cooperazione ed Enti collaterali, assistenziali, mutualistici ed economici che all'atto della

entrata in vigore della presente legge non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1 verrà costituito presso l'I. N. P. S. un Fondo nazionale per la previdenza agli organizzatori sindacali » che dovrà consentire loro il trattamento previdenziale integrativo di quello scaturente dalla eventuale assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti (I. N. P. S.).

## ART. 3.

Con il « Fondo nazionale per la previdenza agli organizzatori sindacali » di cui all'articolo precedente, si provvederà:

a) al versamento dei contributi assicurativi-base per l'invalidità e vecchiaia, a partire dalla data d'inizio del loro rapporto di lavoro, per coloro che abbiano alle dipendenze delle suddette Organizzazioni od Enti, rivestito qualifica di impiegati con mansioni non direttive o di inservienti; saranno ad essi applicate le disposizioni del vigente trattamento per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti ed estese le eventuali norme migliorative successivamente disposte;

b) a liquidare entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge a coloro che avendo ricoperto grado di organizzatori sindacali o di impiegati con funzioni direttive non abbiano raggiunto l'anzianità di dieci anni, una somma, *una tantum* in base agli anni di servizio prestato, tenuto conto della anzianità convenzionale di guerra a norma di legge. I dipendenti che si trovino in tale posizione hanno facoltà di non accettare detta liquidazione purché, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, riscattino a loro carico l'anzianità di servizio che loro manca per poter raggiungere i dieci anni di anzianità minima utile per conseguire il diritto a pensione;

c) a corrispondere a coloro i quali nella loro qualità di dipendenti con qualifica di organizzatori sindacali o di impiegati con funzioni direttive delle ex Organizzazioni sindacali, Ente della cooperazione ed Enti assistenziali, mutualistici ed economici abbiano riconosciuti (da una unica o più dipendenze) periodi di servizio prestati in uno o più dei suddetti Enti od Organizzazioni, una anzianità di dieci anni, sempre tenuto conto dell'anzianità di guerra, il trattamento pensionario di cui alla tabella seguente:

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Ultima retribuzione globale percepita dall'ex dipendente all'atto della cessazione del rapporto	Ammontare della pensione mensile in lire	Ammontare della tredicesima mensilità in lire	Ammontare in lire della pensione annua
a) Per retribuzioni mensili da lire 1.501 a lire 2.000	20.000	20.000	260.000
b) Per retribuzioni mensili da lire 2.001 a lire 2.500	25.000	25.000	325.000
c) Per retribuzioni mensili da lire 2.501 a lire 3.000	30.000	30.000	390.000
d) Per retribuzioni mensili da lire 3.001 a lire 3.500	40.000	40.000	520.000
e) Per retribuzioni mensili da lire 3.501 a lire 4.000	50.000	50.000	650.000
f) Per retribuzioni mensili oltre le lire 4.000 . . . .	60.000	60.000	780.000

d) a corrispondere a coloro che avendo ricoperto grado di organizzatori sindacali o di impiegati con funzioni direttive abbiano una anzianità di servizio riconosciuta superiore ai dieci anni, sempre tenuto conto della anzianità convenzionale di guerra, un trattamento pensionario pari ai valori della predetta tabella rispettivamente aumentati di lire 13.000 annue per ogni anno di maggiore anzianità o per frazione di anno superiore ai sei mesi. La pensione sarà corrisposta dal giorno del compimento del sessantesimo anno di età con diritto al regolamento degli arretrati per coloro che avessero raggiunto la anzianità utile al conseguimento della pensione prima della pubblicazione della presente legge.

Qualora prima del raggiungimento del minimo di età utile per il conseguimento al diritto a pensione intervenga la invalidità permanente totale, la pensione verrà liquidata nella stessa misura, all'atto del riconoscimento ufficiale della predetta invalidità.

ART. 4.

Il diritto alla pensione di cui al comma c) dell'articolo precedente, spetta anche ai dipendenti con funzioni direttive delle associazioni sindacali pre-fasciste.

Nei loro confronti la misura della pensione sarà stabilita con riferimento alle mansioni corrispondenti alle categorie di retribuzioni considerate alle lettere a), b), c), d), e), f), della tabella contemplata dall'articolo 3.

ART. 5.

La dipendenza e la anzianità di servizio verranno comprovate: a) da dichiarazioni rilasciate o da rilasciarsi dagli Uffici di liquidazione delle ex Organizzazioni sindacali e degli

Enti collaterali, assistenziali, mutualistici ed economici, ovvero:

b) da documentazioni in possesso degli aventi diritto (lettere di nomina, di licenziamento, di liquidazione, ecc.), ovvero:

c) da qualsiasi altro documento probatorio ammesso dalla legge.

#### ART. 6.

Per le condizioni di reversibilità alla vedova ed al congiunto superstite nonché ai minori, si applicheranno le norme che attualmente disciplinano la materia delle assicurazioni obbligatorie invalidità, vecchiaia e superstiti.

#### ART. 7.

Il « Fondo nazionale per la previdenza agli organizzatori sindacali » istituito con l'articolo 2 della presente legge, sarà costituito:

a) con metà dei redditi provenienti dai beni patrimoniali di tutte le disciolte Confederazioni sindacali, Ente della cooperazione ed Enti collaterali, assistenziali, mutualistici ed economici in liquidazione, che saranno amministrati da apposita gestione, autonoma, presso l'I. N. P. S., sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle Organizzazioni sindacali;

b) con un contributo annuale che verrà versato dall'I. N. A. avuto riguardo alla sua partecipazione al regolamento collettivo delle forme assicurative imposte ai dipendenti di alcune delle disciolte Confederazioni sindacali;

c) con un contributo annuale dello I. N. P. S. in relazione alla avvenuta estinzione dei fondi di previdenza degli ex Confederati, senza che si fosse provveduto alla copertura dell'assicurazione obbligatoria, invalidità, vecchiaia e superstiti, per il rispetto delle condizioni minime previste dalle disposizioni di legge.

#### ART. 8.

Per ottenere la liquidazione delle pensioni e delle indennità previste dagli articoli precedenti, gli interessati debbono farne domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale « Fondo nazionale di previdenza per gli organizzatori sindacali » entro il termine perentorio di un anno dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

Qualora il dipendente interessato abbia cessato di vivere prima della entrata in vigore

della presente legge, spetterà ugualmente il trattamento di quiescenza indiretta agli aventi diritto i quali dovranno provvedere, entro gli stessi termini, alla presentazione della domanda di liquidazione della pensione di loro competenza.

ART. 9.

L'altra metà dei redditi dei beni di cui all'articolo 7, lettera a), sarà devoluta in proporzione all'attività svolta agli Enti di addestramento professionale (I. N. A. P. L. I., E. N. A. L. C.).